



REGIONE TOSCANA - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Forza Italia

Firenze, 16 gennaio 2018

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Eugenio Gianì
SEDE

Interrogazione Scritta ai sensi dell'Art. 174 Reg. Interno

Oggetto: Sulla gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura, depurazione, e alla convenzione con nuove acque spa

Il Sottoscritto Consigliere

Premesso che

l'Autorità di Ambito dell'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) n. 4 Alto Valdarno, costituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 81/1995 ed ai sensi della Legge n. 36/1994, cui l'A.I.T. (Autorità idrica Toscana - costituita ai sensi della L.R. n. 69/2011) è subentrata, a far data dal 1° gennaio 2012, in tutti e rapporti giuridici attivi e passivi, con atto n. 7 del 21 maggio 1999 dell'Assemblea, ha deliberato di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. n. 81/1995, la gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione alla società mista a prevalente capitale pubblico locale denominata Nuove Acque S.p.A. e costituita tra i comuni e gli Enti locali sottoscrittori del capitale, per la parte pubblica, e il Consorzio con attività esterna denominato Intesa Aretina Soc. Consortile a r. l., per la parte privata, alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta in data 1 giugno 1999 e successivamente modificata;

i Comuni facenti parte di Nuove Acque S.p.A. sono oggi 35, di cui 30 appartenenti alla provincia di Arezzo (compreso il Comune capoluogo) e 5 appartenenti alla provincia di Siena. La quota di partecipazione pubblica in totale è pari al 53,84% del capitale sociale, quella del Comune di Arezzo da sola è pari al 15,89% e ne fa il socio pubblico di maggioranza relativa;

la compagine privata detiene il 46,16% di Nuove Acque S.p.A. e ne fanno parte le società Suez Lyonnaise des Eaux S.p.A., ACEA S.p.A. (a sua volta partecipata da Suez Lyonnaise des Eaux S.p.A.), Iride S.r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.a.r.l. (oggi Ubi Banca S.p.A.);

la Società Nuove Acque S.p.A. ha in concessione il servizio fino al 1 giugno 2024, fatte salve le eventuali modifiche ai sensi della Convenzione di Affidamento come descritto nell'articolo 4 della stessa;

quella di Arezzo è stata la prima esperienza italiana di applicazione della Legge Galli sulla gestione integrata del ciclo idrico (L. 36/1994), con il superamento delle gestioni dirette da parte dei singoli Comuni. L'A.T.O. n.4, - oggi AIT Conferenza Territoriale Ato 4 Alto Valdarno - è stata quindi la prima Autorità di Ambito ad essere costituita in applicazione della nuova normativa e Nuove Acque S.p.A. il primo gestore.

Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
Segreteria 055 2387.695



Preso atto che

in data 11 gennaio 2018 si è riunita l'Assemblea territoriale dei Sindaci dei Comuni facenti parte di Nuove Acque S.p.A., presso la sede aretina dell'A.I.T., al fine di discutere e votare la richiesta di proroga inoltrata da parte di Nuove Acque S.p.A. per estendere alla data del 31/12/2027 gli effetti della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione;

in tale sede, la proposta di sospensione della decisione, volta a permettere gli approfondimenti del caso e richiesta dal rappresentante del Comune di Arezzo, assessore Marco Sacchetti, è stata respinta con 12 voti favorevoli, 14 contrari e 3 astenuti: è stata quindi accolta la richiesta di proroga di Nuove Acque S.p.A. con 19 voti a favore, 6 contrari e 4 astensioni.

Considerato che

il nuovo Codice degli appalti non ammette proroghe ai contratti di appalto di qualsivoglia natura, e prefigura pertanto la necessaria messa a bando per una nuova convenzione, lasciando lo spazio esclusivamente a "proroghe tecniche" limitate per il tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione di una nuova gara soltanto per i contratti approvati prima della sua entrata in vigore, anche secondo quanto recentemente dichiarato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Detta disciplina, ancorché ponga un chiaro indirizzo, non pare potersi applicare al caso di specie della proroga-rinnovo della convenzione con Nuove Acque S.p.A., tuttavia occorre tenerne conto in considerazione dei futuri assetti normativi che riguarderanno anche il servizio idrico integrato;

differentemente da quando la convenzione fu stipulata ed approvata la durata della stessa in anni 25, i Consigli comunali dei comuni interessati non sono stati minimamente coinvolti nel processo decisionale in quanto la decisione è stata presa dai rappresentanti degli stessi comuni senza che prima i consigli comunali avessero deliberato alcunché;

l'autonomia negoziale dei Comuni, da cui deriva l'espressione della volontà dell'Ente per una deliberazione che ha ad oggetto sostanzialmente un rinnovo a nuove condizioni, deve essere sottoposta all'esame e al voto dei rispettivi consigli comunali, secondo quanto recita l'articolo 42 del Testo Unico degli Enti Locali;

la deliberazione dell'A.I.T., inoltre, riguarda una convenzione modificata con nuove condizioni concernenti un appalto di servizi, da cui derivano effetti economici e la valutazione del piano economico finanziario nonché la considerazione dell'effettivo beneficio erariale conseguente alla pattuizione in modificazione del precedente ed originario accordo;

risulta, mediante questo meccanismo contrattuale di estensione della convenzione iniziale, che i mutui assunti dalla società di gestione permangono oltre la scadenza della precedente convenzione con la proroga della garanzia a suo tempo concessa sulle azioni;



non si tratta pertanto di una mera proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara, ma di un vero e proprio rinnovo che modifica in modo sostanziale il contratto originario ed obbliga ad una specifica e puntuale motivazione della deliberazione previa autorizzazione dei Consigli comunali e specifico atto di delega ai fini del voto in A.I.T..

Ritenuto opportuno interrogare in quanto

per le decisioni assunte a maggioranza non c'è stata alcuna preventiva discussione e deliberazione autorizzativa in seno ai Consigli comunali, ovvero alla parte pubblica;

Interroga il Presidente e la Giunta al fine di conoscere

Se quanto stabilito dall'assemblea dei Sindaci del 11 gennaio 2018 sia legittima, e se non ritenga di esperire ogni altra attività, nell'ambito delle competenze regionali, per verificare la regolarità delle procedure adottate;

I motivi per i quali si siano scavalcati i Consigli Comunali interessati e se, visto che non c'è stato alcun preventivo passaggio in tali assemblee locali, si intenda comunque valutare ogni effetto conseguente alla mancata, preventiva deliberazione dei Consigli Comunali anche ai fini dell'eventuale inammissibilità della proroga – rinnovo;

Se si intenda accertare se il piano economico finanziario esposto per la proroga da Nuove Acque presenti realmente particolari vantaggi per la parte pubblica anche ai fini della verifica dell'effettivo beneficio erariale per il quale ogni deliberazione deve essere puntualmente motivata;

Se la proroga della convenzione tra A.I.T. e Nuove Acque S.p.A., sia opportuna e adottata in conformità alle norme giuridiche vigenti in materia.

Stefano Mugnai